



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 167 del 03/09/2018

OGGETTO: Stagione Concertistica 2018 - Associazione Auditorium - Concessione Patrocinio.

L'anno duemiladiciotto, il giorno **tre** del mese di **settembre**, con inizio alle ore 11:00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
dott. Francesco De Ruvo	<i>Sindaco</i>	x	
dott.ssa Luisa Simone	<i>Vice Sindaco</i>	x	
prof.ssa Franca De Bellis	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Filomeno	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Sansonetti	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Tommaso Pace	<i>Assessore</i>	x	
		6	0

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

LA GIUNTA

Premesso:

- **che** con nota del 10/02/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 2545 in data 16/02/2018, il legale rappresentante dell'Associazione Auditorium di Castellana Grotte, M° Pierluigi Camicia, ha comunicato a questa Amministrazione l'anteprima della stagione Concertistica 2018, da realizzarsi presso la Chiesa Matrice e in altri luoghi della città da scegliersi di volta in volta, presentando il cartellone di seguito indicato, composto da numero cinque concerti di rilevanza artistica anche internazionale, con Ensemble, Gruppi e solisti di fama:
 - giovedì 22 febbraio 2018 – presso la Chiesa Matrice - Concerto Sinfonico/operistico Rossini Verdi Wagner - Orchestra Sinfonica ICO Città Metropolitana di Bari - Direttore Vito Paternoster;
 - sabato 28 aprile 2018 – presso l'Arco Barberio - Ensemble Vocale SEIOTTAVI;
 - sabato 23 giugno 2018 - presso Palazzo Picella - Pianista Sabina Sellitri;
 - venerdì 21 settembre 2018 - presso Auditorium IRCCS/Grotte - Quintetto Barocco - Omaggio a Bach - Concerti Brandeburghesi;
 - giovedì 13 dicembre - presso la Chiesa Matrice - Concerto Beethoveniano - Orchestra Sinfonica ICO Città Metropolitana di Bari - Direttore Bartosc Zurakowsky;
- **che** con la stessa nota, l'Associazione Auditorium ha richiesto la concessione del Patrocinio per i concerti programmati e di un contributo a sostegno delle spese necessarie per l'organizzazione della stagione concertistica, che prevede, tra l'altro, abbonamenti/biglietti a prezzo speciale ridottissimo per gli allievi delle scuole musicali di Castellana e di persone con gravi disabilità;

Considerato, che, nel segno del *Programma Amministrativo di mandato 2017/2022*, questa Amministrazione comunale intende sostenere ogni attività tesa alla valorizzazione culturale, sociale e civile della comunità di riferimento;

Richiamato:

- il comma 2 dell'art. 3 – Autonomia dei Comuni e delle Province - del D.Lgs. n. 267/2000 che recita *"Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo."*;
- il comma 1 dell'art. 1 Autonomia – Statuto e Regolamenti - del vigente Statuto comunale: che prevede: *"Il Comune di Castellana Grotte rappresenta l'intera comunità locale, ne cura i suoi interessi e ne promuove e programma lo sviluppo economico, sociale e civile."*;

Visto il vigente Regolamento Comunale, recante la disciplina dei *"criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e di contributi per la promozione dei settori scolastico, scientifico, culturale e sociale"*, approvato con deliberazione di C.C. n. 108 in data 23.7.1991, esecutiva ai sensi di legge ed in particolare l'art. 7 – Del Patrocinio con contributo – che disciplina modalità e termini di presentazione della richiesta, nonché della successiva liquidazione del contributo concesso;

Considerato che, a mente del menzionato Regolamento, l'Ente, nell'ambito dei settori di intervento di cui al medesimo Regolamento e nella specie dei *"attività per la diffusione della cultura musicale e teatrale"*, concede *"contributi finanziari a favore di soggetti pubblici e privati organizzatori e realizzatori di iniziative di particolare valore scientifico, culturale, scolastico e sociale per la parziale copertura dei relativi oneri"*;

Visto il bilancio preventivo prodotto dalla Associazione richiedente a corredo della sopra menzionata istanza, che presenta un risultato in deficit per complessivi € 3.528,00 a fronte di spese per organizzazione ammontanti ad € 14.563,00 e di entrate specificate in complessivi € 11.035,00;

Valutato, secondo i criteri di cui all'art. 11 del sopra menzionato Regolamento comunale, il livello di interesse sovacomunale della manifestazione come proposta, nonché il valore culturale e sociale della stessa;

Ritenuto, per quanto sopra detto, in considerazione della finalità della iniziativa come proposta, di concedere all'Associazione "Auditorium", nella persona del Presidente:

- il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
- il contributo di € 400,00 quale compartecipazione dell'Ente alle spese da sostenersi per l'organizzazione dell'evento in parola;

Dato atto che l'intervento di sostegno alle spese come sopra esposto non si configura come sponsorizzazione e non contrasta con l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in quanto trattasi di realizzazione di attività che rientrano tutte tra quelle volte allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio, obiettivo che l'Ente è tenuto a perseguire. In particolare:

- con i pareri nn. 6, 7 e 11/2011 la Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria ha affermato che non ricorre il concetto di sponsorizzazione nel caso in cui l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale enunciato dall'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- con parere 31.03.2011, n. 164 la Corte dei Conti, Sezione Lombardia specifica, espressamente, per il caso di contributi destinati ad attività socio-culturali che in attuazione del principio di sussidiarietà è ammesso *“lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria, anche attraverso forme aggregative intermedie fra il cittadino e la comunità locale, quali i comitati, cui può partecipare l'Amministrazione comunale in attuazione del sistema di partenariato pubblico-privato”*;
- con il parere n. 46 del 13.04.2011, la Corte dei Conti Sezione Piemonte ritiene che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/10 sia operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine e che devono, invece, ritenersi ammesse le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente e svolte nell'interesse della collettività, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione;

Dato Atto, altresì, che anche dalla lettura dei pareri della locale Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia si evince che:devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni) ad iniziative di terzi soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione del territorio, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività. Lettura, tra l'altro, ritenuta coerente con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Sempre che l'erogazione di detti contributi avvenga nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, il quale pone un principio generale applicabile in ogni caso di concessioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, comunque denominati che integrino l'attribuzione di vantaggi economici a persone e enti pubblici e privati (Sezione di Controllo Puglia, deliberazioni 163/PAR/2010; n. 32/PAR/2011 e n. 33/PAR/2011 del 1.06.2011);

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, legalmente resi e verificati, **con duplice e separata votazione**, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

La premessa è parte integrante della presente deliberazione;

1. **Di concedere**, per i motivi espressi in premessa, all'Associazione Auditorium il patrocinio dell'Ente per la stagione concertistica 2018;
2. **Di concedere**, a mente del vigente Regolamento comunale, all'Associazione richiedente il contributo di € 400,00 quale compartecipazione dell'Ente alle spese da sostenersi da parte della stessa per l'organizzazione dell'evento in parola, dando atto che il contributo assegnato verrà erogato ad avvenuta realizzazione della iniziativa proposta, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui al punto 4 che segue e che, giusta previsione del richiamato Regolamento Comunale, in caso di parziale o mancata realizzazione della iniziativa

sarà disposta la revoca del contributo "o la sua riduzione in correlazione a quanto effettivamente realizzato";

3. **Di prenotare** la somma di € 400,00, con imputazione alla Missione 5 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 4 (cap. 760.00 denominato: "Enti teatrali, istituti ed enti ed associazioni comitati finalità culturali, religiose e varie - contributi") del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 annualità 2018;
4. **Di stabilire** che, giusta previsione regolamentare, la liquidazione del contributo di cui al punto 2 che precede, è subordinata alla presentazione di apposita rendicontazione finale (Bilancio Entrate/Spese), corredata dalle relative fatture quietanzate, nonché da idonea relazione tecnica sui risultati conseguiti, in uno con la dichiarazione, sussistendone i requisiti, che l'Associazione in oggetto non è tenuta al pagamento della ritenuta di cui all'art. 28 del DPR n. 600/1973;
5. **Di demandare** al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti successivi e conseguenti, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
6. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Associazione "Auditorium" come previsto dall'art. 15, comma 3, del vigente Regolamento comunale;
7. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castellana Grotte, 29/08/2018

Il Responsabile del Settore III
f.to Maria Teresa Impedovo

Parere di regolarità contabile: Favorevole.

Castellana Grotte, 31/08/2018

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to dott. Francesco De Ruvo

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 1352

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 11/09/2018 al 26/09/2018.

Castellana Grotte, 11/09/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

La presente deliberazione:

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;

o è divenuta esecutiva il giorno **03/09/2018** in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 11/09/2018

Il Responsabile del procedimento
f.to dott. Cosimo Cardone